



CITTÀ DI VIGEVANO



REGOLAMENTO CIMITERIALE

(Adottato con deliberazione del C.C. n. 14 in data 10/2/1977)



CITTÀ DI VIGEVANO

REGOLAMENTO CIMITERIALE

(Adottato con deliberazione del C.C. n. 14 in data 10/2/1977)

TITOLO I

CASSE FUNEBRI

ART. 1 - CONTROLLO E BOLLATURA DELLE CASSE FUNEBRI E DELLE CASSETTE PER OSSA E RESTI MORTALI ASSIMILABILI (')

Le casse funebri devono corrispondere alle esigenze dell'igiene e del decoro e alle altre prescrizioni previste dalla legge in materia.

Le cassette destinate a contenere ossa umane e resti mortali assimilabili, oltre che essere conformi alle disposizioni di legge, devono portare il nome e il cognome del defunto e, quando non sia possibile la sua identificazione, la indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti le ossa umane ed i resti mortali assimilabili.

(')Così modificato con deliberazione del C.C. n° 172 del 7.7.1982.

ART. 2 - PIASTRINE DI RICONOSCIMENTO

Sul coperchio di ogni feretro da inumare o da tumulare nei cimiteri cittadini deve essere applicata una targhetta in metallo con incisi, in modo indelebile il nome ed il cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

Sui feretri provenienti da altri Comuni la targhetta deve essere applicata a cura dell'ufficio cimitero ed a spese dei richiedenti la sepoltura.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

L'importo dovuto è previsto dall'allegato A).

ART. 3 - TRASPORTO DELLE CASSE FUNEBRI E DIVIETO LORO ESPOSIZIONE

Il trasporto delle casse deve essere effettuato con veicolo chiuso in modo da impedirne la vista al pubblico.

Ai rivenditori è vietato esporre le casse così da renderle visibili dall'esterno.

TITOLO II

TRASPORTO DELLE SALME

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio comunale è gestito dal Comune, con diritto di privativa, mediante l'Azienda Servizi Municipalizzati, ai sensi dell'art. 1 n. 8 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578.

ART. 5 - ECCEZIONE AL DIRITTO DI PRIVATIVA

Le Confraternite, le Congregazioni ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come Enti Morali e le Amministrazioni militari possono effettuare con mezzi propri, senza pagamento dei diritti, il trasporto funebre delle salme rispettivamente di soci o di militari osservando le disposizioni d'ordine generale in materia.

ART. 6 - CHIUSURA DEL FERETRO DA SEPPELLIRE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE (')

Il necroforo comunale assiste alla chiusura del feretro e accerta l'identità della salma alla presenza di due testimoni.

Dell'operazione di cui al precedente comma redige apposito verbale in duplice originale di cui uno viene consegnato all'incaricato del trasporto, l'altro conservato nell'Ufficio Cimitero Urbano; infine, dà l'avvio al corteo funebre. Il necroforo deve vietare che la salma sia rivestita o comunque avvolta in tessuti o fogli di plastica o di altro materiale che possa impedirne la naturale mineralizzazione e qualora ne constati il loro uso, deve ordinarne la rimozione. (') Così modificato con deliberazione del C.C. n° 172 del 7.7.1982.

ART. 7 - CHIUSURA DEL FERETRO E DELLE CASSETTE DA TRASPORTARE IN ALTRI COMUNI O ALL'ESTERO (")

Nel trasporto per altri Comuni o all'Estero, la chiusura della salma nel feretro e quella dei resti ossei nelle apposite cassette, con l'apposizione dei sigilli della Città di Vigevano, saranno eseguite alla presenza di un delegato dell'Ufficiale Sanitario il quale redigerà apposito verbale.

Detto verbale sarà redatto in triplice esemplare di cui uno viene consegnato all'Incaricato del trasporto, uno verrà consegnato all'Ufficio Stato Civile Comunale ed uno verrà conservato presso l'Ufficio Sanitario.

Il delegato dell'Ufficiale Sanitario accerta che la cassa sia rispondente ai requisiti di legge vigenti in materia.

(") Così modificato con deliberazione del C.C. n° 172 del 7.7.1982.

ART. 8 - CLASSE E CATEGORIE DEI FUNERALI ("')

I funerali sono di classe unica.

Essi si distinguono in due categorie: adulti e bambini.

Sono considerati bambini i minori di anni dieci.

Il trasporto funebre è esercitato dal Comune con diritto di privativa ed è:

- a) a carico del Comune se eseguito in carro chiuso (furgone), con prestazione di un solo necroforo autista e con percorso diretto, ~~senza cortei~~ e soste, dal luogo di decesso o di deposito al Cimitero.
- b) a pagamento in ogni altro caso, cioè quando siano richiesti dai familiari o di chi ne ha interesse servizi e trattamenti speciali (auto funebre con addobbi, prestazioni di necroforo oltre il primo, ~~corteo a piedi~~, soste per onoranze religiose o civili, ecc.).

Le auto funebri per adulti hanno addobbi colorati, quelle per i bambini hanno addobbi di colore bianco.

Le tariffe di cui al trasporto previsto alla lettera b) risultano nell'allegato A) e si devono riscuotere all'atto della richiesta dei funerali.

("') Così modificato con deliberazione del C.C. n° 202 dell'11.11.1981.

ART. 9 - TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI ("')

*810
militari
proprio*
I trasporti funebri degli adulti e dei bambini iscritti nell'elenco degli assistiti, dei militari o dei civili deceduti per fatti di guerra, nella lotta di liberazione, per infortunio sul lavoro, per cause di servizio, per calamità naturali o civili, per i quali venga dichiarato il lutto cittadino e di coloro per i quali non vengano da alcuno richiesti servizi o trattamenti speciali, so no effettuati gratuitamente compresa la fornitura della cassa, in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Il trasporto dei feti e parti anatomiche dalle abitazioni, case di cura, ecc. avviene gratuitamente con apposita vettura; i parenti che non siano iscritti nell'elenco degli assistiti, sono tenuti a fornire idonea cassetta oppure a pagare quella fornita dal Comune.

("') Così modificato con deliberazione del C.C. n° 202 dell'11.11.1981.

ART. 10 - MODALITA' DEL TRASPORTO ("")

Il trasporto dei cadaveri avviene normalmente con mezzi dichiarati idonei dall'Ufficiale Sanitario, salvo diverse disposizioni del Sindaco ove si tratti di speciali onoranze. Il trasporto a mano può essere consentito dal Sindaco su richiesta scritta, soltanto nei casi eccezionali.

("") Così modificato con deliberazione del C.C. n° 202 dell'11.11.1981.

ART. 11 - SIMBOLI RELIGIOSI

I mezzi di trasporto funebre recano il simbolo della religione cattolica. Secondo la volontà dell'estinto o a richiesta dei familiari secondo le priorità stabilite dall'art. 101 i simboli possono essere tolti o sostituiti gratuitamente con quelli di altri culti.

ART. 12 - SVOLGIMENTO DEL FUNERALE

Nei casi previsti dall'art. 8 lett. b) e dall'art. 9 il trasporto e l'accompagnamento sarà fatto dal luogo in cui è posto il feretro alla Chiesa o alla località stabilita per le esequie ed altre onoranze seguendo sempre il percorso più breve od altro autorizzato dal Sindaco. ("")

~~Tale percorso sarà di norma effettuato a piedi.~~
TALE PERCORSO SARA EFFETTUATO IN FORMA DIRETTA

~~Quando però la sua lunghezza è di sensibile entità, il percorso sarà effettuato, previo accordo con i familiari dell'estinto, per un primo tratto in forma diretta e per un tratto finale a piedi.~~

~~Nei funerali civili, anche nei casi in cui non vengano svolte particolari onoranze, è consentito il corteo a piedi per il tratto autorizzato dal Sindaco.~~

~~Terminata la funzione religiosa e, nei funerali civili, dopo lo scioglimento del corteo, il trasporto funebre si dirige in forma diretta al Cimitero per il percorso più breve.~~

Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso, salvo casi di forza maggiore.

In caso di cerimonia o di particolare onoranza, ^{il sindaco} la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

Il necroforo che dirige il corteo organizza il servizio e cura che il corteo si svolga con ordine e decoro.

Nel particolare caso di grande concorso di persone la direzione del servizio d'ordine può essere demandata alla vigilanza urbana, previo accordo con il necroforo incaricato di dirigere il corteo.

Gli addetti al trasporto di salme devono vestire apposita divisa.

("") Il primo comma è stato così sostituito con deliberazione del C.C. n° 202 dell'11.11.1981.

ART. 13 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

L'orario dei trasporti funebri viene stabilito dal Sindaco sentito il vettore tenendo conto, per quanto possibile, del desiderio dei congiunti ed in modo da evitare l'arrivo contemporaneo di due salme allo stesso cimitero.

Salvo i casi eccezionali da autorizzarsi per iscritto dal Sindaco, non si effettueranno funerali nei giorni di domenica e nelle festività del 1° gennaio, 1° maggio e del S.Natale.

ART. 14 - SERVIZIO FUNEBRE ("")

Nei casi previsti dall'art. 8 lett. b) e dall'art. 9, il servizio funebre comprende il prelievo del feretro dall'abitazione o dall'Istituto ospedaliero, convivenza, ecc., e il suo trasporto a mano fino al carro funebre, il corteo a piedi lungo il tratto previsto, la funzione funebre in Chiesa o in altra sede ed il successivo trasporto diretto al Cimitero o al luogo di partenza per altro Cimitero o destinazione.

("") Così sostituito con deliberazione del C.C. n° 202 dell'11.11.1981.

ART. 15 - TRASPORTO DELLE SALME DAL LUOGO DEL DECESSO IN ALTRO NELL'AMBITO DEL COMUNE

Il trasporto di salme dal luogo del decesso da dove dovrà essere prelevato dal necroforo comunale, al deposito di osservazione, alla sala di autopsia, ai cimiteri della città e del suburbio oppure entro l'ambito del comune in luogo di verso dal cimitero, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso.

Qualora sia richiesto dagli interessati il servizio di mezzi speciali di trasporto, questo è a pagamento, secondo le tariffe previste nell'allegato A), da effettuarsi al momento della richiesta.

ART. 16 - TRASPORTO DELLE SALME

Il trasporto delle salme, di resti mortali o di ossa umane nell'ambito del territorio comunale, per qualsiasi motivo ed a richiesta dei parenti deve essere autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni legali e si effettua sempre seguendo la via più breve.

Per il trasporto di cui sopra è dovuto il corrispettivo nella misura prevista dall'allegato A).

ART. 17 - MODALITA' TRASPORTO SALME

Il trasporto delle salme di cui all'art. 15 e 16 devono effettuarsi con le tre modalità seguenti:

- a) a bara aperta se non sono ancora trascorse le prescritte 24 ore dal decesso;
- b) a bara coperta se sono trascorse le suddette 24 ore;
- c) a bara chiusa se sono trascorse le 24 ore e se è già stata eseguita la visita necroscopica.

Art. 18 - POSIZIONE DELLE CORONE *Così modificato con del. c/c 16/1/91*

Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni di cui sono provviste le auto funebri.

Qualora non vi fossero sostegni in numero sufficiente verrà messo a disposizione altro automezzo.

E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori ed un cuscinetto con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto.

Per il trasporto fuori del Comune oltre i 25 Km. non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'auto furgone o dell'auto funebre.

ART. 19 - RITI FUNEBRI

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti devono uniformarsi alle disposizioni impartite dal Comune per l'orario, l'ordine, il percorso e lo svolgimento del corteo funebre.

Le salme possono sostare in chiesa od in altra sede autorizzata dal Sindaco per la durata necessaria allo svolgimento del rito o per la celebrazione della messa.

La cerimonia prescelta deve, in ogni caso, essere indicata alla direzione servizio trasporti funebri all'atto della fissazione del funerale.

Il servizio trasporti funebri non assume alcuna responsabilità per ritardi nello svolgimento del funerale dipendenti dalla celebrazione di cerimonie diverse da quella come sopra prescelta.

ART. 20 - FORNITURA DI AUTOMEZZI PER SERVIZI ACCESSORI *Così modificato con del. c/c 16/1/91*

Il servizio trasporti funebri fornisce automezzi per il trasporto di corone ed autobus per l'accompagnamento delle persone al seguito dei funerali.

Quando tali automezzi sono di terzi va applicato il diritto in deroga di importo pari al corrispettivo di cui al comma seguente.

Per il trasporto di cui al 1° comma è dovuto il corrispettivo previsto nello allegato A) da versare al momento della richiesta.

ART. 21 - TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI

Il servizio trasporti funebri del Comune, compatibilmente con le proprie esigenze, provvede direttamente al trasporto di salme da o per altro Comune su pagamento della tariffa prevista nell'allegato A).

Nel caso di trasporto di salme ad altro Comune o all'estero per il quale sia stato richiesto dai familiari un trasporto con mezzi di terzi, il trasporto potrà essere svolto previo il pagamento di un diritto fisso di cui all'allegato A).

Tale diritto dovrà essere corrisposto anche per il trasporto effettuato tramite terzi e proveniente da altri Comuni o dall'estero ai cimiteri comunali.

Il percorso dovrà essere il più breve possibile, senza soste e senza corteo a piedi.

Il trasferimento da o per altro Comune o per l'estero di resti ossei è soggetto al pagamento del diritto previsto dall'allegato A).

Il diritto in deroga, di cui ai commi 2° e 3° che precedono, è pari all'importo fissato per i funerali nell'allegato A) con la debita suddivisione fra feriali e festivi, quando venga rilasciata l'autorizzazione dal Sindaco, in accoglimento di domanda scritta, ad effettuare il trasporto con le forme ed i procedimenti propri dei funerali come le soste per le cerimonie, cortei, ecc.: tali funerali devono svolgersi con l'osservanza delle disposizioni fissate dal presente regolamento.*

Nei cimiteri comunali l'inumazione e la tumulazione di salme, ossa o resti assimilabili provenienti da altri Comuni o dall'estero e l'esumazione e la estumulazione di salme, ossa o resti assimilabili per il loro trasporto in altri Comuni o all'estero si effettueranno soltanto a condizione che sia già avvenuto o comunque comprovato il pagamento dei corrispettivi o dei diritti dovuti in base ai commi 1°, 2°, 3°, 5° e 6° che precedono.

Al rilascio del permesso di seppellimento, l'Ufficio Stato Civile dovrà segnalare all'A.S.M. tutti i casi di trasporto di salme e resti ossei all'estero o per altri Comuni.

* Nel caso in cui la sosta si fotogge oltre il tempo necessario alla celebrazione delle cerimonie funebri, sia civile che religiosa, ovvero ovunque nella platea casa del defunto, nel pubblico si verifica soluzione di continuità, il trasporto successivo dovrà essere richiesto all'azienda Servizi Municipalizzati previo pagamento delle Tariffe di cui all'allegato A) Punto 8) e successive modifiche.

TITOLO III

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 22 - DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI

Le imprese di pompe funebri non possono, neppure per interposta persona, offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso gli ospedali, case di cura, ecc., se non sono state espressamente invitate dai congiunti dei defunti.

Nel negozio e negli uffici delle imprese di pompe funebri, deve essere affissa in modo ben visibile la tabella dei prezzi di tutti i tipi di casse funebri ed accessori in vendita nonchè delle varie prestazioni offerte.

Per la violazione della presente norma, oltre alle sanzioni previste dalla legge, si applicano quelle del successivo art. 104.

CIMITERI DEL COMUNE

ART. 23 - CIMITERI

Nel territorio del Comune esistono i seguenti cimiteri: Urbano, della Frazione Sforzesca, della Frazione Piccolini, della Frazione Morsella.

ART. 24 - SEPOLTURE GRATUITE

Nel Cimitero Urbano è allestito un campo speciale destinato all'inumazione delle salme dei militari o di civili deceduti per fatti di guerra, nella lotta di liberazione, per infortunio sul lavoro, per cause di servizio, per calamità naturali o civili per le quali venga dichiarato il lutto cittadino.

Tali sepolture sono gratuite e sono esenti dai normali turni di esumazione fino a quando le salme non verranno sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

ART. 25 - CAMPI

In ciascun cimitero vi sono campi comuni per inumazioni gratuite ed appezzamenti per tumulazioni in sepolture private (sepolture singole e tombe di famiglia) colombari e cellette ossario a pagamento.

Soltanto nel caso di non disponibilità di colombari, è consentita, se autorizzata dal Sindaco, la tumulazione provvisoria delle salme in tombe comunali o di famiglia, senza il pagamento di alcuna tassa, fino a quando non ne verranno disponibili.

Se gli interessati, ai quali sarà dato apposito avviso, non provvedono entro il termine stabilito dal Sindaco a traslare le salme in colombari resisi nel frattempo disponibili o in sepolture a pagamento, si procederà d'ufficio alla inumazione nel campo comune.

ART. 26 - DEPOSITO CADAVERI AI CIMITERI

Su richiesta dei parenti dei defunti ed in loro mancanza dei conviventi il periodo di osservazione delle salme potrà effettuarsi nell'apposita camera annessa al Cimitero, dove è consentita l'assistenza al feretro da parte dei dolenti soltanto durante l'orario di apertura del Cimitero.

INUMAZIONI

ART. 27 - LUOGO DELLE INUMAZIONI

Nessuna inumazione potrà eseguirsi fuori del recinto dei cimiteri.

ART. 28 - INUMAZIONI IN CAMPI COMUNI

Nei campi comuni devono essere inumate le salme che, secondo le norme di leggi vigenti ed in particolare l'art. 48 lettere: a) - b) - d) - e) del Reg. 21 ottobre 1975, n° 803, devono essere ricevute nei cimiteri cittadini e per le quali non venga richiesta altra destinazione o non esista diritto alla tumulazione in sepolture private a pagamento.

ART. 29 - DURATA

Le inumazioni nei campi comuni hanno la durata di dieci anni.

ART. 30 - CIPPO

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di seppellimento. E' permessa la posa di opere a cura e spese dei richiedenti con l'osservanza delle norme di cui al successivo art. 70.

SEPOLTURE PRIVATE

ART. 31 - SEPOLTURE PRIVATE

A privati o ad enti può essere concesso l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Tali concessioni sono tutte a pagamento, a durata limitata e si distinguono in tombe di famiglia e sepolture singole.

ART. 32 - DURATA DELLE CONCESSIONI DI TOMBE DI FAMIGLIA

Le tombe di famiglia hanno la durata di anni trenta con la possibilità di due proroghe trentennali successive per un periodo massimo complessivo di novant'anni: tale possibilità dovrà risultare espressamente nell'atto di concessione.

ART. 33 - DURATA DELLE CONCESSIONI DI SEPOLTURA SINGOLA (1)

Le sepolture singole hanno la durata non prorogabile di anni trenta. Ad esse si applicano le disposizioni degli artt. 54 e 55 inerenti ai colombari.

(1) Con deliberazione del C.C. n° 246 del 16.9.1982 è stato così modificato: Le concessioni dei loculi e delle sepolture singole, a richiesta degli interessati, possono essere rinnovate una sola volta per 15 anni, previo pagamento del 25% della tariffa in vigore.

La richiesta deve essere avanzata entro 60 giorni dalla data di comunicazione della scadenza che verrà fatta dall'Ufficio Cimitero con congruo anticipo sulla scadenza stessa.

Per le scadenze in corso la proroga potrà essere richiesta entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente deliberazione.

La rimozione delle salme per le quali non viene chiesto il rinnovo della concessione verrà fatta a cura e spese del Comune.

ART. 34 - DIRITTO ALLA SEPOLTURA

Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal 3° comma del presente articolo, nelle tombe di famiglia hanno diritto di sepolitura:

- il concessionario;

- il coniuge;
- i discendenti in qualunque grado anche adottivi ed affiliati ed i loro coniugi;
- gli ascendenti.

Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal successivo 3° comma possono avere sepoltura in mancanza di espressa indicazione contraria dei concessionari, formulata con dichiarazione scritta e munita di timbro a data dell'Ufficio Protocollo anteriore alla richiesta di tumulazione, nei riguardi di tutte o di alcuna delle seguenti persone:

- fratelli e sorelle, loro coniugi e discendenti;
- ascendenti del coniuge;
- conviventi come da certificazione anagrafica per un periodo minimo di anni uno antecedente alla richiesta di tumulazione.

Un numero di loculi non superiore a quello delle persone concessionarie deve essere loro riservato dopo che venga inoltrata apposita richiesta scritta.

Le persone suddette vengono ammesse nella tomba di famiglia non solo come salme ma anche come resti, ceneri e feti.

Se il concessionario è una comunità o un'Ente, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello statuto relativo; l'Ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Il concessionario, nel caso di non utilizzo dei loculi per mancanza di aventi diritto o facoltà di tumulazione (o per loro rinuncia o per esclusione degli aventi facoltà di tumulazione da parte del concessionario medesimo), può eccezionalmente consentire la tumulazione di altri parenti fino al 6° grado e affini che ne abbiano fatto richiesta scritta, previa autorizzazione della Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione per i Cimiteri.

Nel caso i concessionari siano più di uno, l'autorizzazione è subordinata all'assenso di tutti. (1)

Nel caso che il concessionario o i concessionari siano deceduti, gli aventi diritto, concordemente, sempre che vi siano loculi disponibili, possono dare il suddetto anche per la tumulazione delle salme dei propri parenti ed affini sino al 6° grado, con le stesse modalità di cui sopra. (2)

(1)Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n° 103 del 17.4.1979;

(2)Comma aggiunto con deliberazione del C.C. n° 227 del 31.10.1980.

ART. 35 - DOMANDE

Chiunque può ottenere la concessione di una sepoltura privata, mediante il pagamento del corrispettivo stabilito nell'allegato B).

La relativa domanda, redatta in competente bollo e diretta al Sindaco, dovrà indicare nome, cognome ed indirizzo del richiedente o dei richiedenti, nonché tutte quelle altre indicazioni che servano a ben determinare quanto si chiede.

E' consentita la concessione a più persone che dovranno necessariamente sottoscrivere la domanda.

ART. 36 - ORDINE DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

Le domande hanno validità di tre anni dalla data appostavi dall'Ufficio Protocollo Generale.

I criteri di accoglimento delle domande sono i seguenti in ordine preferenziale:

- a) essere discendenti del concessionario;
- b) ordine cronologico nella presentazione delle domande, desumibile dalla data di protocollo.

L'ordine cronologico di cui al punto b) del comma che precede, costituirà il criterio inderogabile per l'accoglimento di quelle valide.

Qualora il criterio suddetto non venisse rispettato la concessione si avrà per nulla.

L'Ufficio Cimitero ogni trimestre dovrà trasmettere al Sindaco e per conoscenza alla Commissione Consiliare per i Cimiteri l'elenco completo delle domande suddette con l'indicazione delle generalità del richiedente, del numero e della data di protocollo in ordine progressivo.

Non sono accoglibili le domande di persone che risultino già concessionarie di tombe di famiglia in un cimitero della città.

Le domande di persone concessionarie di sepolture individuali o di colombari o di persone aventi comunque diritto di sepoltura in tomba o colombari, in un cimitero della città, sono accoglibili previa rinuncia al precedente diritto di sepoltura.

ART. 37 - NON COMMERCIALIZZABILITA'

Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

E' fatto espresso divieto ai concessionari di cedere o trasmettere il loro

diritto di uso, sia totalmente che parzialmente, tanto per atto fra vivi quanto per atto di ultima volontà.

ART. 38 - PROROGA DI TOMBE DI FAMIGLIA

Allo scadere di ogni trentennio dalla data di concessione di una sepoltura di famiglia e limitatamente al periodo fissato nel precedente art. 32, il concessionario o, nel caso di suo decesso, gli aventi diritto alla tumulazione o facoltà di tumulazione o comunque, in mancanza di tutti questi, gli interessati dovranno inoltrare domanda, in bollo, di proroga: ciò anche perchè consti all'Amministrazione che esistono persone obbligate a curare la manutenzione.

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza, in mancanza di tale domanda l'area con i loculi cadrà nella libera disponibilità del Comune, mentre la destinazione delle costruzioni sovrastanti è regolata dal successivo art. 48.

La proroga della concessione verrà accordata quando i richiedenti abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni del presente regolamento e solo dopo aver constatato che sono state eseguite le opere necessarie al decoro ed alla buona conservazione della sepoltura e delle opere sovrastanti.

All'atto della proroga della concessione, sarà devoluto al Comune un diritto pari al 50% del valore dell'area calcolato secondo la tariffa in vigore al momento della scadenza trentennale.

Gli aventi diritto o facoltà di tumulazione o gli interessati che sottoscrivono l'atto di proroga o di conferma trentennale delle tombe di famiglia sono soggetti agli stessi obblighi propri dei concessionari risultanti dal presente regolamento e dalla legge generale.

ART. 39 - DURATA DELLE CONCESSIONI ANTERIORI AL PRESENTE REGOLAMENTO

La durata complessiva di novant'anni è applicata anche alle concessioni a durata illimitata effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e decorrerà ^{9.4.1977} (da tale data), fermo restando l'obbligo, alla scadenza di ogni trentennio dalla data di concessione, di domandarne la conferma: ciò perchè consti sempre al Comune che esistono persone tenute a curare la manutenzione, e l'obbligo di corrispondere un diritto pari al 50% del valore dell'area calcolato secondo la tariffa in vigore al momento della scadenza trentennale.

Il periodo della conferma entro cui vengono a scadere i novant'anni verrà

ridotto in modo adeguato con la conseguente riduzione proporzionale del corrispettivo.

E' pure limitata la durata delle concessioni perpetue, ferma restando l'esenzione dall'obbligo della manutenzione e della richiesta della conferma trentennale.

Alle conferme si applicano le disposizioni risultanti dall'art. 38 che precede. Alla scadenza delle concessioni delle tombe di cui al 1° e 3° comma del presente articolo le salme in esse tumulate non possono essere estumulate prima che siano trascorsi trent'anni dalla data della sepoltura.

ART. 40 - DELIBERAZIONI DELLE CONCESSIONI E SPESE

Le concessioni originarie e le relative proroghe nonchè le conferme delle concessioni anteriori al presente regolamento debbono essere deliberate dal la Giunta Municipale sentita l'apposita Commissione Consiliare di cui allo art. 60.

Le spese inerenti e conseguenti agli atti di cui al presente titolo sono a carico dei concessionari.

ART. 41 - MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA

Il concessionario, i suoi successori e, comunque, gli interessati alla proroga e di questa firmatari, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

ART. 42 - RICUPERO A FAVORE DEL COMUNE

- a) - aree libere: il concessionario di area per tomba di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, non ottenendo alcun rimborso.

- b) - aree con parziale costruzione: se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre un mese dalla rinuncia.
- c) - rinuncia ai diritti e cessione delle opere: i titolari di tomba di famiglia o per collettività possono volontariamente cedere i diritti relativi e la proprietà delle opere in soprassuolo al Comune.

ART. 43 - RINUNCIA DI UN CONTITOLARE

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare da atto sottoscritto alla presenza dell'Ispettore ai Cimiteri che accerta l'identità del rinunciante.

ART. 44 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E REVOCA

La decadenza delle concessioni per sepolture private a pagamento può essere dichiarata, senza rimborso del corrispettivo versato, dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione Consiliare di cui all'art. 60, previa diffida, per i seguenti motivi:

- a) quando per morte dei concessionari o per mancanza di discendenti o per altre cause le sepolture non sono tenute in buone condizioni di manutenzione o le costruzioni sovrastanti costituiscono un pericolo per le persone;
- b) per mancata costruzione della tomba o delimitazione dell'area entro due anni dalla data dell'atto di concessione;
- c) per inadempienze di ogni altro obbligo previsto nel medesimo atto;
- d) qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto ed il concessionario benchè diffidato, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.

La decadenza viene decisa dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione con la quale si provvederà anche relativamente alla sistemazione delle salme o dei resti esistenti nella sepoltura.

La concessione di ogni tipo di sepoltura può essere revocata dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione per esigenze generali dei cimiteri.

ART. 45 - AREA

Gli appezzamenti destinati alle tombe di famiglia comprendono la metà dei vialetti di disimpegno ed il muro di cinta corrispondente, quando esiste. I concessionari di sepolture private hanno l'obbligo di delimitare convenientemente lo spazio da loro occupato e di indicare, a loro cure e spese, con conveniente materiale, il recinto, campo, sezione e numero della parti cella.

E' fatto divieto di suddividere particelle già delimitate.

ART. 46 - CESSAZIONE DELLA SEPOLTURA

Allo scadere della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza o revoca il Comune rientra nella disponibilità dell'area.

ART. 47 - DIVIETO DI ASPORTO OPERE ED ORNAMENTI

E' vietato asportare dai Cimiteri cose mobili che non siano di proprietà personale.

E' altresì vietato asportare, senza particolare autorizzazione, oggetti fisati alle sepolture.

ART. 48 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI ALLA CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

Qualora entro trenta giorni dalla cessazione dell'uso della sepoltura gli aventi diritto non ritirino le lapidi, le sculture, i gruppi marmorei o altro materiale di pertinenza, il Comune ne diventa proprietario senza alcun obbligo di rimborso od indennizzo.

Tutto ciò che passa in proprietà del Comune per cessazione dell'uso della sepoltura o per modifiche apportate alle opere soprassuolo o per altre cause e, benchè separato dall'area, non serva alle costruzioni, manutenzioni, abbellimenti o riparazioni dei cimiteri, sarà venduto; quando invece rimane sull'area verrà concesso in uso con le modalità del successivo art. 50.

Nel caso di vendita l'importo relativo sarà impiegato in opere di manutenzione e di abbellimento dei Cimiteri.

ART. 49 - OPERE DI PREGIO ARTISTICO O STORICO

Le opere giudicate dalla speciale Commissione Consiliare di cui all'art. 60 di pregio artistico o storico saranno conservate.

La Giunta Municipale potrà di volta in volta o destinare le opere di cui al

comma precedente in altro luogo o dare nuovamente in concessione l'area ed il manufatto artistico con gli stessi criteri degli artt. 35 e 36 e con il canone fissato secondo l'articolo seguente.

Il manufatto resta di proprietà del Comune con l'obbligo a carico del nuovo concessionario di riservare alle salme ivi tumulate la destinazione decisa dalla Giunta Municipale e di provvedere alla normale manutenzione nonché alla conservazione dell'originaria concezione artistica della sepoltura.

ART. 50 - CANONE PER L'USO DEI MONUMENTI DI PROPRIETA'
COMUNALE

La Giunta Municipale determinerà di volta in volta sulla base della valutazione economica dell'opera da parte dell'Ufficio Tecnico, il canone da applicarsi per l'uso dei monumenti e dei loculi di proprietà comunale in aggiunta a quello per l'uso delle aree.

La durata dell'uso dei monumenti è pari a quella della concessione dell'area.

ART. 51 - SEGNALAZIONE SCADENZA SEPOLTURA

Le scadenze sia delle inumazioni che delle sepolture a pagamento saranno rese note con appositi cartelli che saranno affissi agli ingressi dei cimiteri.

Tali affissioni saranno effettuate almeno un anno prima della scadenza. Almeno tre mesi prima il Sindaco notificherà ai concessionari ed in loro mancanza ad uno degli aventi diritto, il quale è tenuto a darne notizia agli eventuali altri cointeressati, la scadenza trentennale delle concessioni.

ART. 52 - COLOMBARI

E' consentita mediante pagamento del corrispettivo stabilito nell'allegato B), la tumulazione di salme in appositi colombari costruiti a cura e spese del Comune.-

ART. 53 - MODALITA' DELLA CONCESSIONE (1)

I colombari sono concessi normalmente in favore di persone già decedute.

La concessione è individuale e nominativa, ha la durata di 30 anni dalla data di tumulazione del cadavere.

A richiesta di qualunque interessato può essere rinnovata una sola volta per altri 15 anni, previo pagamento del 25% della tariffa in vigore.

La richiesta deve essere avanzata entro 60 giorni dalla data di comunicazione della scadenza che verrà fatta dall'Ufficio Cimitero con congruo anticipo sulla scadenza stessa.

La rimozione delle salme per le quali non viene chiesto il rinnovo della concessione verrà fatta a cura e spese del Comune.

I colombari possono essere concessi anche in favore di persone viventi che abbiano compiuto il 65° anno di età o siano coniugi superstiti di persona tumulata nel Cimitero Urbano o delle frazioni. Inoltre potranno essere concessi anche in presenza di particolari situazioni familiari, valutate di volta in volta dalla Commissione Cimiteriale e, quindi, previo parere favorevole della stessa.

La durata della concessione a favore di persona vivente è trentennale, decorre dalla data della stessa ed è rinnovabile per altri 30 anni.

Le domande redatte in carta legale verranno accolte secondo l'ordine cronologico osservando le disposizioni di cui all'art. 36.

Qualora il beneficiario sia tumulato altrove, la concessione decade automaticamente ed il colombaro rientra nella piena disponibilità del Comune senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso.

(1) - Così modificati con deliberazione del C.C. n. 264 in data 6/10/1987.

*definitive
di cui
non si sa*

I colombari possono essere concessi anche per il trasferimento di salme già precedentemente tumulate in tomba, detraendo dal trentennio di concessione il periodo precedentemente di tumulazione calcolato dalla data di morte.

La concessione del colombaro è a tariffa intera quando la traslazione della salma avviene entro 5 anni dalla data di morte, a tariffa ridotta proporzionalmente quando la traslazione avviene dopo il quinquennio.

I colombari possono essere concessi anche per il trasferimento di salme già precedentemente tumulate in altro colombaro. La concessione è trentennale e a tariffa intera.

Nel caso di estumulazione prima della scadenza il colombaro rientra nella piena disponibilità del Comune senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso.

Non è ammessa in nessun caso la sostituzione del nominativo del beneficiario.

Nei colombari non è consentito tumulare resti ossei o ceneri.

La concessione viene formalizzata mediante apposito atto stipulato dal Sindaco con il richiedente.

Le spese tutte dell'atto, inerenti e conseguenti, sono a carico del concessionario.

ART. 54 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Scaduta la concessione il colombaro rientra nella libera disponibilità del Comune.-

ART. 55 - AVVISO DI SCADENZA

Per quanto riguarda gli avvisi della scadenza si applica ai colombari quanto disposto dall'art. 51.-

T I T O L O V I I I

CELLETTE OSSARIO

ART. 56 - CELLETTE OSSARIO

In ognuno dei cimiteri vi sono gli ossari comuni.

Il Comune, a norma di legge, disporrà anche per la costruzione a proprie cure e spese di cellette ossario e di celle cinerarie, da concedere in uso ai privati per anni trenta decorrenti dalla data di tumulazione dei resti ossei o delle ceneri senza possibilità di rinnovo.

La concessione si effettua con le stesse modalità dei colombari e previo pagamento della tariffa di cui all'allegato B).

Le spese tutte degli atti di concessione, inerenti e conseguenti, sono a carico dei concessionari.

ART. 57 - NOMINATIVITA' DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di cellette ossario e celle cinerarie è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri pena la decadenza.

ART. 58 - DOPPIA TUMULAZIONE

Non è consentita la doppia tumulazione di resti ossei o ceneri.

ART. 59 - NON RIMBORSABILITA'

Nessun rimborso spetta per la rinuncia di cellette ossario o celle cinerarie, una volta perfezionato l'atto di concessione.

COMMISSIONE PER I CIMITERI

ART. 60 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

E' costituita con funzione consultiva, la Commissione per i cimiteri così composta:

- un Presidente nella persona dell'Assessore dell'Igiene o in caso di sua assenza od impedimento di altro Assessore delegato dal Sindaco;
- un rappresentante per ogni partito dell'arco costituzionale presente in Consiglio Comunale. (1)

Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente dell'Ufficio Cimitero.

(1) Così modificato con deliberazione del C.C. n° 103 del 17.4.1979.

ART. 61 - MODALITA' DI ELEZIONE

I Membri elettivi sono nominati dal Consiglio Comunale con votazione unica. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. (2)

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Qualora riportano voti nominativi in numero inferiore a quattro si procede con le stesse modalità ad una ulteriore votazione e così di seguito fino a quando saranno eletti tutti i quattro membri.

(2) Così modificato con deliberazione del C.C. n° 103 del 17.4.1979.

ART. 62 - DECADENZA, DIMISSIONI E MORTE

La Commissione ha la durata contemporanea a quella del Consiglio Comunale; è comunque prorogata in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

I componenti elettivi possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale qualora senza giustificato motivo risultano assenti in più di tre sedute consecutive.

I membri cessati dalla carica per decadenza o dimissioni o morte sono sostituiti immediatamente dal Consiglio Comunale.

I sostituti durano in carica fino alla normale scadenza della Commissione.

ART. 63 - ATTRIBUZIONI

La Commissione esprime parere non vincolante:

- su tutte le domande di concessione o di modifica di concessione con la so la esclusione delle concessioni di colombari a favore di persona deceduta o di cellette ossario o di celle cinerarie;
- sui progetti per la costruzione, la modificazione od il restauro delle tombe;
- sui progetti riguardanti i nuovi cimiteri, sugli ampliamenti e sui piani regolatori dei cimiteri.

ART. 64 - ADUNANZA

Le adunanze della Commissione sono segrete. Possono però intervenire in qualità di esperti, funzionari del Comune o terzi autorizzati o invitati dal Presidente.

Per la formulazione dei pareri è necessaria la presenza di almeno quattro membri e la maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

O P E R E

ART. 65 - DIMENSIONI DELLE OPERE

Le opere inerenti alle sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa e non devono comunque superare mt. 3,50 di lunghezza, mt. 3,00 di larghezza, con l'altezza massima di mt. 1,80;

le cappelle mt. 5,00 in lunghezza, mt. 4,50 in larghezza con l'altezza massima di mt. 4;

le edicole mt. 4,50 sia in lunghezza che in larghezza con l'altezza massima di mt. 4.

Le opere inerenti alle sepolture private, le cappelle, le edicole, da realizzare nei cimiteri già in funzione alla data di approvazione del presente regolamento, mentre devono essere uniformate a quanto prescritto nel precedente comma per quanto riguarda l'altezza, possono invece essere adattate in larghezza ed in lunghezza alle misure delle particelle già esistenti e delimitate.

Le opere di cui al 1° comma del presente articolo nella sola parte aderente al muro di cinta espressamente concesso in uso dovranno eguagliarne l'altezza.

E' vietato riunire per un'unica costruzione due o più aree.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART. 66 - LOCULI

I loculi delle sepolture private devono essere costruiti con buona opera muraria ed intonacati all'interno con cemento.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 centimetri tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale compatta, unite con malta di cemento oppure costruzione in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra na

turale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento in cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti fino ad un massimo di quattro sia sotto che fuori terra e dovranno avere la misura minima di mt. 2,15 di lunghezza, di mt. 0,80 di larghezza e di mt. 0,60 di altezza. Le aperture di accesso dovranno avere una misura minima di mt. 2,20 di lunghezza e di mt. 0,90 di larghezza.

ART. 67 - PROGETTI

I progetti delle opere da eseguire, da presentarsi al Civico Ufficio Tecnico, dovranno essere corredati da relativa domanda al Sindaco in carta legale firmata dal concessionario o da gli aventi diritto in caso di suo decesso e dalla ditta costruttrice, contenente tutti quei dati atti a stabilire l'esatta ubicazione del terreno concesso.

Detta domanda dovrà contenere dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali da impiegarsi e dovrà essere corredata:

- a) dai disegni esplicativi in triplice esemplare di cui uno rimarrà all'Uff. Cimiteriale;
- b) da copia dell'atto di concessione dell'area e planimetria del cimitero.

ART. 68 - APPROVAZIONE

I progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Sindaco su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia nonché l'apposita Commissione Consiliare prevista dall'art. 60 del presente regolamento.

Queste Commissioni dovranno accertare che le opere previste siano conformi alle prescrizioni di legge, a quelle del presente regolamento e che non siano in contrasto con l'austerità ed il decoro del Cimitero perchè aventi caratteristiche di lusso a causa dell'uso di marmi pregiati o per altri motivi.

Il Sindaco autorizza l'introduzione nei cimiteri dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere e fissa il termine entro il quale i lavori progettati dovranno essere ultimati, tenuto conto dei limiti di tempo previsti dall'art. 44 lettera b) del presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nella sepoltura privata.

ART. 69 - VERIFICA DELLE OPERE

Il Civico Ufficio Tecnico provvederà nel corso dei lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, proporrà al Sindaco l'ordine di sospensione dei lavori e le misure da adottare per la rimessa in pristino delle opere.

Anche all'Ispettore dei Cimiteri è fatto obbligo di controllare l'esecuzione dei lavori e di segnalare immediatamente per iscritto al Sindaco al Sindaco difformità dal progetto o quanto in contrasto con il presente regolamento.

Ultimate le opere si provvede al collaudo da effettuarsi da un Tecnico del Comune, assistito dall'Ispettore ai Cimiteri e sarà proceduto dal controllo dell'Ufficiale Sanitario o da un suo delegato.

ART. 70 - OPERE NEI CAMPI COMUNI

Nei campi comuni è permesso: la posa di croci, lapidi ed altri segni funebri in pietra o in marmo, purchè abbiano linee e caratteristiche d'arte e rispettino le seguenti misure: massimo altezza mt. 1,50, lunghezza mt. 1,20, larghezza mt. 0,60 se destinate a persone adulte; massimo altezza mt. 1,00, lunghezza mt. 0,70, larghezza mt. 0,35 se destinate a bambini.

Per collocare questi segni funebri, sarà in ogni caso richiesto regolare permesso all'Ufficio Tecnico del Comune ed i richiedenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni che verranno date in proposito.

Sopra le fosse comuni sono vietate le opere in muratura come pure le grotte od i montorni a forma di scoglio, cofani, cordonetti di cemento e le piccole cancellate di ferro.

ART. 71 - ORNAMENTI

Sui colombari e sugli ossari sono ammessi portafiori di marmo, bronzo o altro metallo, esclusi il ferro e la ghisa, della sporgenza massima di cm. 15 dalla fascetta di rivestimento.

I medaglioni in rilievo non potranno sporgere oltre cm. 10 misurati come sopra.

ART. 72 - FIORI E LUMI

Sui colombari e ossari è fatto divieto di applicare portalumi per illuminazione a cera e ad olio.

ART. 73 - EPIGRAFI

Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome e la data di morte della persona cui la salma, i resti o le ceneri si riferiscono.

Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile.

I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.

Non è consentita l'iscrizione di epigrafi riferentesi a persona vivente o a salma non inumata o tumulata nei cimiteri cittadini.

ART. 74 - EPITAFFI

Per iscrivere epitaffi occorre preventivamente trasmetterne il testo scritto all'Ispettore ai cimiteri il quale deve segnalare al Sindaco per eventuali provvedimenti di divieto quelli non conformi al decoro ed all'austerità del cimitero.

Gli epitaffi redatti in lingua diversa dall'italiana dovranno essere corredati anche della traduzione in lingua italiana.

ART. 75 - NOTIFICA INIZIO LAVORI

Coloro che assumono lavori nel cimitero non potranno iniziarli se non autorizzati dall'Autorità comunale e dando avviso almeno un giorno prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico ed all'Ispettore dei cimiteri.

ART. 76 - DIVIETO DI CANTIERE

I materiali non potranno essere introdotti se non già portati a completa lavorazione.

Sarà quindi vietato formare cantieri di lavoro entro il recinto dei cimiteri. Vi potranno essere effettuati i tagli per le connesure delle pietre quando ciò fosse tecnicamente riconosciuto indispensabile dall'Ispettore ai cimiteri.

ART. 77 - ASPORTO ROTTAMI

La terra ed i rifiuti provenienti da scavi e da costruzioni ecc., dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori. In caso di inadempienza si applica quanto disposto dall'art. 81 comma 2°.

ART. 78 - MEZZI PESANTI

E' fatto rigoroso divieto agli esecutori dei lavori l'accesso ai cimiteri con i mezzi meccanici pesanti come autocarri, ruspe, trasportatori, ecc.

ART. 79 - RESPONSABILITA'

Si riterranno responsabili in solido tanto il concessionario che l'assunto re dei lavori di tutti i guasti che venissero arrecati dai loro dipendenti alla proprietà comunale o privata.

ART. 80 - DIVIETO LAVORI

Nei giorni festivi e al sabato non saranno permessi altri lavori all'infuori dell'innaffiamento dei fiori.

E' sempre vietata l'esecuzione di opere in occasione di pubbliche onoranze, nei tre giorni precedenti e nei due susseguenti la commemorazione dei defunti, nei due giorni precedenti la festa del cimitero (1° domenica di maggio) facendosi anche speciale obbligo agli esecutori dei lavori di sgomberare i materiali giacenti e le armature.

ART. 81 - OPERA NON REGOLARE

Qualsiasi opera eseguita in difformità delle prescrizioni legislative e regolamentari nonchè dei provvedimenti di approvazione deve essere riportata, su provvedimento del Sindaco, a conformità, con responsabilità solidale del concessionario o della ditta assuntrice dei lavori.

In caso di inottemperanza al predetto provvedimento i lavori saranno eseguiti dal Comune ed a spese degli inadempienti.

DITTE AMMESSE A LAVORARE NEI CIMITERI

ART. 82 - REGISTRO DI CATEGORIA

Le Ditte che intendono eseguire lavori nell'interno dei cimiteri per conto dei concessionari di sepolture, devono ottenere l'iscrizione nel registro di categoria - costruttori, marmisti, giardinieri, ecc. - istituito presso l'Ufficio del cimitero.

ART. 83 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI CATEGORIA

Per le iscrizioni nel registro di categoria le ditte dovranno rivolgere al Sindaco apposita domanda corredandola con il certificato di residenza, con il certificato penale generale del rappresentante legale della ditta o con il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura o alle associazioni artigianali.

L'iscrizione nel registro di categoria potrà essere motivatamente esclusa dal Sindaco.

L'iscrizione è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato dalla Giunta Municipale per ogni singola categoria.

ART. 84 - DIVIETO ACCAPARRAMENTO LAVORI

E' vietato alle ditte svolgere nei cimiteri azione di accaparramento di lavori ed attività comunque censurabili.

ART. 85 - PERSONALE DELLE DITTE

Le ditte incaricate di eseguire lavori nell'interno dei cimiteri per conto dei concessionari di sepolture sono tenute a notificare preventivamente all'Ispettore ai cimiteri i nominativi delle persone addette ai lavori.

Le ditte rispondono per quanto compiuto dai loro incaricati.

T I T O L O X I I

POLIZIA CIMITERIALE

ART. 86 - ORARIO

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed affisso agli ingressi.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Allo scadere dell'orario, chiusi i cancelli, l'addetto deve accertare, mediante scrupolose perlustrazioni, che nessun visitatore permanga nei cimiteri.

ART. 87 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

In ogni cimitero sono tenuti ben visibili al pubblico: a) copia del presente regolamento; b) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali è in corso la procedura di decadenza.

Presso il Cimitero Urbano sono tenuti a disposizione di chiunque possa avere interesse gli atti di cui all'art. 50 del regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 21/10/1975, n. 803).

In ogni cimitero è a disposizione del pubblico un registro per gli eventuali reclami.

ART. 88 - DIVIETO DI INGRESSO

E' vietato l'ingresso nei cimiteri alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, vestite non decentemente o comunque in contrasto con il carattere del luogo, ai questuanti, a coloro che hanno con sè cani o altri animali, ai minori di anni 14 non accompagnati da adulti, ~~alle persone in massa non a seguito di funerali o di cerimonia religiosa o civile,~~ senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, a chiunque quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna ravvisi l'opportunità del divieto.

Salvo speciali permessi l'ingresso è ammesso solo a piedi.

ART. 89 - RITI FUNEBRI

Nell'interno dei cimiteri le celebrazioni di riti funebri che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dal Sindaco.

ART. 90 - CONTEGNO NELL'INTERNO DEI CIMITERI

Nell'interno dei cimiteri si deve osservare un contegno serio e rispettoso.

E' comunque vietato:

- compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo o con il culto dei defunti;
- fumare, consumare cibi e bevande, cantare, zuffolare, recare molestia ai visitatori;
- calpestare gli spazi riservati a sepolture ed aiuole;
- gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori dagli appositi recipienti;
- vendere oggetti, distribuire o disporre materiale pubblicitario od offrire servizi.

I contravventori possono essere espulsi e, se del caso, deferiti all'Autorità Giudiziaria.

ART. 91 - RESPONSABILITA'

Il Comune non assume responsabilità per atti dannosi commessi nei cimiteri o durante lo svolgimento dei trasporti funebri da persone estranee al servizio, come pure per l'incauto impiego delle scale mobili e degli attrezzi posti a disposizione del pubblico.

ART. 92 - MANIFESTAZIONI

Le manifestazioni o riunioni all'interno dei cimiteri devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

ART. 93 - PIANTAGIONI E FIORI

I fiori e gli arbusti, coltivati o collocati sui tumuli o sepolture che sporgessero dagli spazi assegnati o superassero l'altezza prescritta, rendendo malagevole la sorveglianza all'interno del cimitero, oppure si fossero disseccati o imputriditi, saranno senz'altro sistemati od asportati dal personale di servizio.

I fiori appassiti, le erbe recise, le piante abbattute, tutti i rifiuti o frammenti lignei combustibili, comunque raccolti nel recinto cimiteriale, devono essere bruciati entro il cimitero.

ART. 94 - ILLUMINAZIONE

Le candele o i lumi devono essere racchiusi in apposito contenitore atto ad evitare qualsiasi sgocciolamento.

L'illuminazione elettrica votiva è fornita esclusivamente dall'Amministrazione Comunale sia direttamente che a mezzo di concessionario, alle condizioni di abbonamento debitamente approvato.

DEL PERSONALE COMUNALE ADDETTO AI CIMITERI

ART. 95 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Il servizio cimiteriale è inquadrato funzionalmente ed organicamente nella Ripartizione Sanitaria.

Il numero, le qualifiche, le mansioni e l'orario di servizio dei dipendenti addetti ai cimiteri sono previsti dal Regolamento Organico.

I predetti dipendenti dovranno osservare e fare osservare per quanto di loro competenza le disposizioni del presente regolamento ed in particolare le norme del presente titolo.

ART. 96 - ISPETTORE AI CIMITERI: MANSIONI

L'Ispettore ai cimiteri deve vigilare sullo svolgimento dei servizi cimiteriali; è responsabile dell'esatta osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento nonché di quelle contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21/10/1975, n. 803, e nei Regolamenti di Igiene. In particolare:

a) deve compilare i registri previsti dall'art. 50 del suddetto Regolamento 21/10/1975, n. 803, in triplice esemplare.

Un esemplare deve essere consegnato ogni fine anno alla Ripartizione Sanitaria ed un altro all'Ufficio di Stato Civile per essere conservato negli archivi, restando il terzo presso l'Ispettore. I registri stessi devono essere presentati ad ogni richiesta degli Uffici Comunali o Governativi. Di essi do vrà tenere un indice alfabetico;

b) deve tenere costantemente aggiornato un registro che permetta di conoscere celermente le scadenze delle tombe di famiglia, dei colombari e delle cellette ossario così da adempiere a quanto disposto dall'art. 51 relativamente alle debite segnalazioni, anche ai fini delle procedure per le proroghe e conferme trentennali;

c) deve segnalare al Sindaco la scadenza definitiva delle tombe di famiglia per il decorso novantennio;

d) deve compilare una statistica trimestrale ed una generale a fine anno da trasmettere al Sindaco, al Segretario Generale, agli Assessori: all'Igiene,

Economato, Finanze, all'Ufficiale Sanitario, all'Ufficio Statistica e alla Commissione Consiliare per i Cimiteri di cui all'art. 60;

- e) deve trasmettere trimestralmente alla Commissione Consiliare per i cimiteri l'elenco nominativo dei concessionari dei colombari e delle cellette ossario specificando pure quanti colombari e quante cellette ossario restano disponibili;
- f) deve controllare che sia adempiuta la manutenzione delle sepolture private in modo che i manufatti ed i monumenti di proprietà dei privati siano tenuti in solido e decoroso stato e segnalare al Sindaco le eventuali inadempienze;
- g) nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, deve proporre al Sindaco la rimozione dei monumenti pericolanti previa la diffida ai componenti la famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni;
- h) deve ritirare l'autorizzazione al trasporto di ciascun cadavere;
- i) deve sorvegliare i cadaveri nel deposito di osservazione, negli obitori, e nella camera mortuaria ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- l) deve regolare le esumazioni ordinarie;
- m) deve regolare le estumulazioni allo scadere del periodo della concessione;
- n) deve redigere i verbali delle esumazioni straordinarie o delle estumulazioni straordinarie;
- o) deve distribuire il lavoro fra il personale addetto ai cimiteri.

ART. 97 - ZONE DI MANUTENZIONE

Il Sindaco potrà, qualora lo reputi opportuno, dividere fra il personale cimiteriale le zone di manutenzione.

ART. 98 - PULIZIA

E' dovere del personale cimiteriale di mantenere costantemente puliti e sgombrati da erbe o da qualsiasi altro impedimento i tumuli nei campi comuni, i viali nonché gli interstizi che separano le sepolture.

ART. 99 - NEVICATE

In caso di nevicata il personale dovrà essere tutto presente e provvedere immediatamente ai primi e più necessari passaggi ed allo spandimento del ghiaietto o del sale ovunque si rendesse necessario.

ART. 100 - ATTREZZI

La conservazione di ogni attrezzo, ferro, arnese, ecc., del Cimitero è affidata ai seppellitori sotto la sorveglianza del l'Ispettore ai cimiteri.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 101 - DISPOSIZIONI PER IL FUNERALE E PER LA SEPOLTURA

Per la scelta della sepoltura e delle modalità del funerale, ha prevalenza la volontà dell'estinto in qualsiasi modo espressa.

In difetto, le disposizioni relative possono essere impartite secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado, eredi istituiti.

L'ordine di cui al precedente comma è seguito anche per il collocamento di epitaffi, per i trasferimenti, per le esumazioni, ecc.

Il coniuge passato in seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ART. 102 - TARIFFE

Al Comune dovranno essere corrisposte speciali tariffe per le concessioni varie descritte negli allegati e secondo gli importi in essi indicati.

Per le esazioni dei corrispettivi delle concessioni provvede l'Ufficio Econo_mato.

ART. 103 - COMUNICAZIONI AI CONCESSIONARI

Le comunicazioni relative alle concessioni nei cimiteri vengono indirizzate dal Sindaco al concessionario o, in mancanza di quest'ultimo, ad uno degli aventi diritto il quale è tenuto a darne notizia agli eventuali altri coin_teressati.

ART. 104 - SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, salvo le responsabilità penali qualora il fatto costituisca reato, sono punite ai sen_si degli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, dell'art. 358 del T.U. delle LL.SS. 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni, in relazione agli artt. 1 e seguenti della Legge 3/5/1967, n. 317.

Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati autorizzati a lavorare nei cimiteri, oltre alle sanzioni previste dal comma precedente, il Sindaco può sospendere la ditta dall'esercizio della sua attività presso

il Comune per un periodo di tempo da cinque giorni ad un anno; in caso di particolare gravità dell'infrazione o di recidiva, il Sindaco può dichiarare la cancellazione dal registro di categoria di cui all'art. 82 del presente regolamento.

ART. 105 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento si fa riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21/10/1975, n. 803, al T.U. Leggi Sanitarie 27/7/1934, n. 1265 e loro successive integrazioni e modificazioni, nonché ad ogni altra Legge attinente presente e futura.

ART. 106 - ABROGAZIONE

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 343 del 2 dicembre 1975 e gli altri atti in materia anteriori al presente.

ART. 107 - NORMA TRANSITORIA

Tutte le domande presentate anteriormente al 17 gennaio 1976 si considerano decadute, salvo quanto disposto qui di seguito.

Nei casi di concessione sottoscritta dopo la data suddetta, in accoglimento di domande presentate anteriormente a tale data e per le quali è già stata deliberata la concessione entro il 12 novembre 1975, e di domande di conferma di concessioni scadute entro il 2 dicembre 1975 non verrà richiesto al concessionario il conguaglio di quanto già versato, con le nuove tariffe.

Le domande di estensione, di riscatto e di concessione a seguito di rinuncia condizionata presentate anteriormente alla data del 12 novembre 1975 saranno accolte con l'applicazione della tariffa fissata dal Regolamento in vigore al momento della loro presentazione.